



*Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che dispone, tra l'altro, riduzioni di costo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate, usati come combustibili per riscaldamento nei territori individuati ai punti da 1 a 4 della medesima lettera c);

VISTO in particolare il punto 4, del predetto articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, che prevede:

- che le predette riduzioni di costo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti sono applicate anche ai quantitativi, dei medesimi combustibili, impiegati nei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che il predetto beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione;



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

15 APR. 2025

- che il suddetto beneficio è applicabile, altresì, ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate, individuate annualmente con delibera di Consiglio degli enti locali interessati, di Comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

CONSIDERATO che dal combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della predetta legge n. 448 del 1998, come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 488 del 1999, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione "Comune", si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un Comune è da ritenersi metanizzato se lo è il centro abitato ove ha sede la casa comunale;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 9 marzo 1999, di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 19 ottobre 1999, e successive modificazioni, che individua, nella Tabella A allegata allo stesso decreto, i Comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al predetto decreto n. 412 del 1993;

VISTE le comunicazioni del Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2024, con le quali sono state richieste, ai Comuni presenti nella predetta Tabella A nei quali risultano presenti un servizio di distribuzione attivo di gas naturale o punti di riconsegna del medesimo gas, informazioni in merito all'avvenuta metanizzazione del rispettivo centro abitato ove ha sede la casa comunale;

VISTE le comunicazioni, inerenti all'avvenuta metanizzazione, pervenute dai Comuni di Borgorose (RI), Casaprota (RI), Castelvetero sul Calore (AV), Fumone (FR), Monteverde (AV), Posta (RI), Vallo di Nera (PG);

VISTE le delibere di Consiglio dei comuni di Cantalice (RI), Cerreto di Spoleto (PG), Montelparo (FM), Norcia (PG), Platania (CZ), Preci (PG), Scampitella (AV), Sellano (PG), San Nicola Baronia (AV), con le quali, ai sensi del predetto articolo 8, comma 10, lett. c), punto 4), della legge n. 448 del 1998, sono state individuate aree o frazioni non metanizzate dei rispettivi territori, esterne al centro abitato ove ha



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

15 APR. 2025

sede la casa comunale, nei quali si è quindi è realizzato processo di metanizzazione relativamente al medesimo centro abitato;

RITENUTO che occorre quindi espungere dalla predetta Tabella A i Comuni di Borgorose (RI), Casaprota (RI), Castelvetero sul Calore (AV), Fumone (FR), Monteverde (AV), Posta (RI), Vallo di Nera (PG), Cantalice (RI), Cerreto di Spoleto (PG), Montelparo (FM), Norcia (PG), Platania (CZ), Preci (PG), Scampitella (AV), Sellano (PG), San Nicola Baronia (AV), nei quali, relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale, è avvenuto il processo di metanizzazione;

VISTO l'articolo 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

VISTO l'articolo 27, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'articolo 1, del decreto legge n. 86, del 12 luglio 2018, che ha istituito il Ministero delle attività produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO l'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale la denominazione Ministero dello sviluppo economico sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione Ministero delle attività produttive in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, affidandogli le funzioni e i compiti dello Stato in materia di politica energetica già spettanti al Ministero dello sviluppo economico;

VISTO l'articolo 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

15 APR. 2025

l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

decreta

### Articolo 1

*Modifiche all'elenco dei Comuni di cui alla Tabella A,  
allegata al decreto del Ministro delle Finanze 9 marzo 1999 e successive modificazioni*

1. Dalla Tabella A, allegata al decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 9 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 19 ottobre 1999, e successive modificazioni, sono espunti i seguenti Comuni, ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui si considera realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale:

CODICE ISTAT	COMUNE	PROV.
57007	Borgorose	RI
57009	Cantalice	RI
57011	Casaprota	RI
64024	Castelvetere sul Calore	AV
54010	Cerreto di Spoleto	PG
60039	Fumone	FR
44043	Montelparo	FM
64060	Monteverde	AV
54035	Norcia	PG
79099	Platania	CZ
57057	Posta	RI
54043	Preci	PG



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

15 APR. 2025

64085	San Nicola Baronia	AV
64097	Scampitella	AV
54048	Sellano	PG
54058	Vallo di Nera	PG

Articolo 2

*Efficacia delle disposizioni*

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ha efficacia a decorrere dal 16 aprile 2025.

Roma, 14 APR. 2025

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*M. Feo*

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

*[Signature]*



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

15 APR. 2025

